

# TRIBUNALE DI BARI - PRIMA SEZIONE CIVILE –

REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Bari- prima sezione civile- Dr.ssa Cristina FASANO, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente

### **SENTENZA**

Nella causa civile n. RG 1790/2017

TRA



- ricorrenti e resistenti nel giudizio di merito -

## contro

difeso, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di merito, dall' avv. presso lo studio del quale in Bari alla via n. è elettivamente domiciliato

- resistente e ricorrente nel giudizio di merito-

All'udienza del 3.11.2021, tenutasi a trattazione scritta, su precisazione delle conclusioni come da note in atti, la causa era riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.

Sent. Fasc. Cron. Rep. Oggetto:

FATTO AVVISO

Il Cancelliere

Rilasciate all'Avv.

n. copie sentenza di cui n. 1 esecutiva e n. conforme Il cancelliere

Sentenza Notificata Il

Il cancelliere

Appello notificato il Il Cancelliere



chiedeva fissarsi

## IN FATTO E IN DIRITTO

1.Con ricorso depositato il 03.02.2017
e avevano chiesto che il giudice ordinasse
ad limited and l'immediata reintegrazione degli stessi nel possesso
della servitù di passaggio sul fondo di proprietà di quest'ultimo.
1.1.I ricorrenti avevano esposto che:
- era proprietario di un fondo rustico sito in agro del Comune
di Giovinazzo, alla c.da "managa", in catasto terreni al foglio particelle
di ettari 1, are 32 e centare 75 e che lo stesso era stato
venduto con atto per Notar del giorno 11/6/2003, registrato a Gioia del
Colle il 27/6/2003, al n. 3342, rep. 18180, raccolta 6629, dallo stesso alle figlie
e ai loro rispettivi mariti,
pur continuando egli a coltivarlo nell'interesse dei nuovi
proprietari;
-al fine di poter accedere al suddetto terreno, il aveva da sempre esercitato
una servitù di passaggio attraverso una stradella rurale che insisteva sulla proprietà
del confinante, precisamente in catasto terreni al foglio
particella e detto possesso era esercitato da oltre venti anni;
-di recente il resistente, dopo aver acquistato il fondo antistante su cui insisteva la
stradella rurale, aveva impedito l'accesso al terreno retrostante posseduto dal
ricorrente e di proprietà dei coniugi
apponendo alla catena, in maniera arbitraria, un ulteriore lucchetto del quale non
aveva consegnato la chiave nonostante i numerosi inviti in tal senso;
1.2. Con ordinanza del 13.04.2017 il giudice aveva accolto il ricorso
ordinando al resistente di ripristinare nel termine di 20 giorni dalla notifica
del provvedimento lo stato originario dell'area mediante l'eliminazione del
lucchetto e l'esecuzione di ogni altra opera necessaria;
2.Con comparsa di costituzione e contestuale istanza di prosecuzione del

l'udienza.

2.1.In detto atto il resistente esponeva di aver acquistato il fondo in data

giudizio di merito del 12.6.2017 (

2.1. In detto atto il resistente esponeva di aver acquistato il fondo in data 1.06.16 ricevendo dalla dante causa ampia garanzia circa l'esistenza di servitù



o pesi sul cespite, di non essere mai stato a conoscenza dell'esistenza della servitù di passaggio a favore di e di non essersene potuto accorgere, trattandosi di stradella rurale utile all'accesso al proprio fondo ove la stessa è ubicata, di aver ricevuto dal proprio dante causa le chiavi del lucchetto della catena posta a sbarramento della stradella rurale e di aver apposto un secondo lucchetto per impedire il passaggio ad altri, poiché i precedenti proprietari lo avevano rassicurato circa il fatto che al era stato fino ad allora concesso saltuariamente il passaggio solo per cortesia e rapporti di buon vicinato.

- 2.2. Ciò premesso chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa della precedente proprietaria del fondo e, nel merito, di dichiarare infondata la domanda di reintegrazione nel possesso.
- 3. Si costituivano nel giudizio di merito i ricorrenti, i quali eccepivano, preliminarmente, l'omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio nonché l'inammissibilità del procedimento di merito promosso perché a carattere petitorio e, subordinatamente e nel merito, concludevano per la conferma, con sentenza, della reintegra nel possesso.
- 4. Alla prima udienza del 06.12.2017, il giudice concedeva i termini di cui all'art 183 co. 6 c.p.c.
- 5.Istruito il giudizio attraverso gli interrogatori formali delle parti e l'ascolto dei testimoni, la causa veniva riservata all'udienza del 3.11.2021 per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.

111

6. Occorre, preliminarmente, soffermarsi sull'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.

Ed invero, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 5, comma 4, d.lg. n. 28/2010, l'obbligo di presentare la domanda di mediazione non sussiste con riferimento ad una serie di procedimenti.

La disposizione traccia una differenza tra quelli per i quali il legislatore ha stabilito la esenzione totale dall'obbligatorietà (opposizioni esecutive, procedimenti in camera di consiglio, azione civile esercitata in sede penale), e procedimenti con esonero dall'obbligatorietà solo iniziale, limitato alla fase a cognizione sommaria.

In questi ultimi l'obbligo di esperire il tentativo di mediazione sorge in un



secondo momento, in caso di prosecuzione o conversione del giudizio nella fase a cognizione piena (come nel procedimento per decreto ingiuntivo, per convalida di sfratto, nonché nelle azioni possessorie).

Si è voluto, in sostanza, evitare che la mediazione interferisse con l'urgenza legata alla pronuncia dei provvedimenti interdittali.

In particolare l'art. 5 co. 4 lett. d) prevede la non obbligatorietà della mediazione "nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 703 co. 3 c.p.c.".

7. Ne deriva l'improcedibilità della domanda proposta da avendo parte resistente tempestivamente eccepito il difetto dell'instaurazione della procedura di mediazione.

Representa domanda proposta è parzialmente inammissibile ossia nella parte in cui chiede al giudice di "non riconoscere il diritto dei ricorrenti di possedere la dedotta servitù di passaggio", trattandosi, da quanto emerge dalla lettura degli atti, di petitum di carattere petitorio, come pure evincibile dal corpo della comparsa di costituzione e risposta (punti 2-3).

Tale accertamento costituisce, infatti, un'azione a difesa del diritto di proprietà rispetto alla rivendicazione di diritti da parte di terzi da proporsi in apposito giudizio petitorio e, come tale, inammissibile nel presente giudizio avente ad oggetto esclusivamente la tutela della situazione di fatto che si concretizza nel possesso del diritto reale a prescindere dalla titolarità effettiva del diritto stesso.

9. Ad abundantiam , ferma l'improcedibilità della domanda spiegata per il mancato esperimento della procedura di mediazione per tutte le ragioni suesposte, pur volendo esaminare nel merito la richiesta di rigetto dell'azione di spoglio, altresì formulata dal resistente nel proprio atto costitutivo (vedasi le conclusioni), va osservato quanto segue.

10.L'interrogatorio formale e la prova per testi hanno lasciato emergere la fondatezza della domanda proposta da in sede sommaria.

In particolare, può ritenersi provata l'esistenza, in capo al dello ius

possessionis e cioè della situazione di fatto, di potere sulla cosa, manifestato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di servitù di passaggio.



11. Nello specifico la prova che il ricorrente passaggio sulla stradella rurale insistente sul fondo quindi, il possesso di una situazione ad immagine del diritto reale di servitù di passaggio, risulta dimostrato dalla stessa posizione difensiva del resistente contenuta nei propri atti di causa. Invero, il predetto, già nella propria memoria di costituzione, afferma di aver apposto un nuovo lucchetto alla catena posta a sbarramento della stradella rurale perché il continuava a passare, in assenza di permesso, per la stradella rurale oggi contesa" (v. pag. 4 comparsa di costituzione nel merito), confermando, poi, nella memoria conclusionale, di aver agito nella convinzione di tutelare il proprio diritto di proprietà "avendo notato a distanza di mesi il passaggio del (v. pag. 2 comparsa conclusionale). Da tali circostanze si evince come il resistente presunta convinzione di tutelare un proprio diritto, abbia avuto anche l'animo di sovvertire la situazione di fatto rappresentata dal passaggio del sulla stradella e di porvi fine con l'apposizione del lucchetto e la mancata consegna delle chiavi. A nulla rilevano sul punto le deduzioni circa le rassicurazioni ricevute dai precedenti proprietari sull'inesistenza di diritti altrui sulla proprietà del fondo e della stradella poiché, come già detto, l'oggetto del presente giudizio non è rappresentato dalla titolarità dei rispettivi diritti reali bensì dall'ingiustificata modificazione della situazione di fatto a immagine del diritto reale. Peraltro assume rilevanza la circostanza che, in sede sommaria, costituitosi, avesse ammesso di aver apposto un ulteriore lucchetto alla catena già esistente e di aver visto il ricorrente passare diverse volte dalla stradina in oggetto, prima dell'apposizione del secondo lucchetto. quindi, con una dichiarazione pienamente utilizzabile anche nella presente fase, già in precedenza aveva definitivamente confermato tanto il dato del possesso in capo al quanto il dato dello spoglio. Invece, in sede di interrogatorio nel presente giudizio, ha negato di aver messo la catena con il secondo lucchetto per impedire il passaggio del adducendo, in maniera innovativa, l'esigenza di prevenire l'abbandono di rifiuti da parte di ignoti, aggiungendo di aver visto passare il predetto soggetto solo una volta.




Le sue dichiarazioni, proprio poiché in contrasto con quanto affermato in sede interdittale ed in sede di costituzione, minano l'attendibilità di tutta la sua posizione difensiva. 12. Irrilevante e poco utile è la deposizione del teste oltre a non poter riferire nulla su diverse circostanze, non essendone a conoscenza, ha affermato di aver venduto il fondo nel 2011 e di non aver saputo cosa sia successo successivamente (si rilevi che ( acquistato nel 2016). Ha, comunque, affermato di non aver visto nessuno (e soprattutto il passare sulla stradina. Ebbene, giova evidenziare come egli sia stato proprietario del fondo su cui insisteva la stradina dal 2009 al 2011 sicchè la sua conoscenza dei fatti risale ad un periodo abbastanza limitato rispetto a quello del teste che, invece, ha dichiarato di aver effettuato lavori di potatura sul fondo del per oltre 20 anni e di essere sempre passato, per accedere al fondo del predetto, sulla strada in oggetto. Lo stesso ha, altresì, precisato che il aveva sempre avuto accesso alla suddetta stradella e che, dal periodo di novembre-dicembre 2016, egli stesso non aveva più potuto accedervi, a causa dell'ulteriore lucchetto posto dal resistente. 13. Poco utile è la deposizione del teste perché suo padre è proprietario di un terreno attiguo a quello Egli ha riferito di aver visto il passare una sola volta e di aver saputo (de relato, quindi, dal resistente) che il resistente vi passava a titolo di cortesia avendo, infine, assistito ad una conversazione tra il estato e in cui quest'ultimo lo invitava a non passare più dalla stradina. E' chiaro che le sue dichiarazioni appaiono inattendibili perché, da un lato, afferma di averlo visto passare una sola volta e, dall'altro, ammette che , tuttavia, lo stesso resistente lo aveva invitato a non passare più dalla predetta stradina, il che lascia intendere che il transito non fosse sporadico. 14. Nessuna prova è stata raggiunta in ordine all'esistenza di un passaggio esercitato a mero titolo di cortesia e, quindi, sulla base dell'altrui tolleranza. Detta circostanza avrebbe dovuto essere dimostrata che,

invece, in una valutazione complessiva di tutte le sue dichiarazioni (nella fase

interdittale e nel giudizio di merito), ha pacificamente ammesso la circostanza





17. Ne deriva la conferma dell'ordinanza interdittale.

18.Le spese processuali vanno poste a carico per il principio di soccombenza e liquidate nei valori minimi sulla base delle tariffe processuali delle cause di valore indeterminabile-complessità bassa, data la bassa complessità della causa e l'attività svolta.

### P.Q.M.

Il Giudice monocratico del Tribunale di Bari- prima sezione civile- disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. RG 1790/2017 così provvede:

- Dichiara improcedibile la domanda proposta da per mancato esperimento della procedura di mediazione e, comunque, infondata nel merito;
- 2. Conferma l'ordinanza emessa nella fase interinale;
- 3. Condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti della controparte, in solido, che liquida in € 3628,00 per compensi, oltre RFS del 15% ed accessori come per legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Bari il giorno 22.04.2022.



Firmato Da: CRISTINA FASANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Seria#: 729841a793e1dc99

Sentenza n. 1597/2022 pubbl. il 28/04/2022 RG n. 1790/2017

IL GIUDICE
DOTT.SSA CRISTINA FASANO

